COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 -0932/970262 P.I. – 00177200886

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 35 del 7 GIUGNO 2021

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

Quale autorità comunale di proiezione civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale ed in particolare nelle immediate vicinanze del centro abitato;

Premesso che tale ordinanza avrà valore, oltre al periodo menzionato per la prevenzione degli incendi di interfaccia e fondi incolti, anche negli altri periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

Viste le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 31.08.1998 ed eventuali e s.m.i;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n. 139 dell' 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Dato atto che l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha rivisitato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riordino ambientale con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Dato atto altresì che il sopra richiamato D.Lgs. n. 205/2010, in particolare con l'art. 13 ha riscritto l'art.

185 del D.Lgs. n. 152/2006, disponendo al comma 1 lettera f) che: "(...) *paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericolosi (...)*", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o melodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, **devono essere considerati rifiuti e come tali devono** essere **trattati,** pertanto la combustione sul campo dei rifiuti vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art.256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che l'art. 14, comma 8/b del D.Lgs 24/06/2014, n. 91, così come convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116, in materia di disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00105), disciplina e consente, al di fuori dei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione;

Considerato che il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 16/96 e dell'art. 3, comma 3, lett. e) della Legge 21/11/2000, n. 353, viene individuato **dal 15 giugno al 15 ottobre,** in cui vige il divieto assoluto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008 "*Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale*";

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Art. 1

Di consentire la bruciatura, al di fuori del periodo di massimo rischio, come nella premessa individuato, nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature di cui alle normali ed ordinarie pratiche agricole, in piccole quantità e cumuli giornalieri. **Dette operazioni dovranno essere effettuate in assenza di vento dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1 gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innesco di incendi.**

Art. 2

Di istituire **il divieto assoluto di accensione dei fuochi, dal 15/06/2021 al 15/10/2021,** su tutto il territorio comunale, compresi quelli finalizzati alla bruciatura di scarti e stoppie derivanti dalla pulitura dei terreni, di vegetazione secca, nonché l'accensione di fuochi con altro materiale di qualsiasi genere all'esterno delle civili abitazioni.

Art. 3

Di vietare, su tutto il territorio comunale, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, le azioni di:

- l'uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 4

L'obbligo per i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione,** mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **Particolare attenzione è dovuta per le aree che ricadono nella fascia di rispetto di 200 metri dal centro abitato.**

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2021 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle spese ed applicazioni delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 5

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricali e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00. Tale distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione - alberi di alto fusto - presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni in caso di incendio;

Art. 6

I concessionari di impianti esterni di gas, di pretorio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

Art. 7

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 8

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo,

dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

SANZIONI

1) nel caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4 della presente Ordinanza (mancata pulizia dei terreni invasi dalla vegetazione) fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 169,00 ad euro 680,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa e aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30 aprile1992;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 cosi come previsto dall' art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21. Novembre 2000;
- trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs.152/2006.

Le inadempienze, derivanti dalla mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento dei danni, a seguito di procurato incendio, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno perseguite anche penalmente, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 ed art. 65 del Codice Penale.

L'inosservanza comporterà inoltre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- che in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, è di primaria importanza la collaborazione di ogni cittadino;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

• **Comando Prov.le Vigili del Fuoco**	**tel. 115**
• **Corpo Forestale**	**tel. 1515**
• **Questura**	**tel. 113**
• **Arma Carabinieri**	**tel. 112**
• **Distaccamento Forestale di Chiaramonte Gulfi**	**tel. 0932 927679**
• **Comando Polizia Municipale di Monterosso A.**	**tel. 0932 977722**

INFINE

A seguito dello stato emergenziale epidemiologico da COVID-19, le attività di cui alla presente Ordinanza, dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del contagio.

CON RIGUARDO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLO STATO EMERGENZIALE IN ATTO, la presente Ordinanza potrà essere oggetto di modifiche e/o variazioni in coerenza agli atti e diposizioni che saranno emanati dal il Governo centrale e regionale.

DISPONE

- **Che la presente Ordinanza ha decorrenza immediata**

- Che la presente Ordinanza, in applicazione della L.R. n. 22/08 e successive modifiche ed integrazioni venga: pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito ufficiale del Comune.

Le Forze dell'ordine e la polizia Municipale sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata a:
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica sede;
- Comando Polizia Municipale sede;
- Alla Stazione dei CC. di Monterosso Almo
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa;
- Azienda Foreste Demaniali di Ragusa;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Ragusa;
- ANAS S.p.A.;
- ai volontari del Gruppo Rangers Europa di Monterosso A.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco

(Salvatore Pagano)